

Rag. Dino Cossalter

Via Canal, 7

32032 FELTRE (BL)

Tel. 320.0556086

Codice Fiscale CSS DNI 56M03 D530A

Partita iva 01053370258

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 152997

All'Assemblea degli Azionisti della

La Dolomiti Ambiente S.p.A.

Loc. Maserot

32035 SANTA GIUSTINA (BL)

BILANCIO AL 31 dicembre 2021

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE

AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio:

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società La Dolomiti Ambiente S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale a 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal rendiconto finanziario chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società La Dolomiti Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio:

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio" della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento Italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio di esercizio:

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione del bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio:

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla

capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi e circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

ho valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesti dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/10:

L'Organo Amministrativo de La Dolomiti Ambiente S.p.A. non è tenuto alla redazione della relazione sulla gestione de La Dolomiti Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2021, ma, è tenuto alla presentazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016). La norma prevede che la relazione contenga il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (art. 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (art. 6, comma 5). Nel predisporre la relazione l'Organo Amministrativo deve dare conto ai soci, e agli organi di controllo, della struttura di governance societaria.

In tale ambito la Società ha precisato di aver affrontato l'emergenza sanitaria verificatasi nel corso del 2021 adeguandosi alle norme di legge ed alle istruzioni emanate dall'Autorità di Bacino. In nota Integrativa, peraltro l'Organo Amministrativo ha evidenziato che tale emergenza non ha avuto conseguenze sui conti dell'esercizio 2021, e comunque non ha inficiato la continuità aziendale.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14 comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare in quanto la società non è tenuta alla redazione della relazione sulla gestione.

Feltre li 21 agosto 2022

Rag. Dino Cossalter

Revisore contabile



Documento firmato digitalmente